



SHIPPING 2020

COSA DEVI SAPERE



MEDGATE.IT

LE 4 INFORMAZIONI
(DEL MONDO DELLO SHIPPING)
CHE NON PUOI NON SAPERE!



MEDGATE.IT

EUR1 e Status di esportatore autorizzato

Diventerà sempre più importante e determinante per le ditte che spediscono all'estero ottenere la qualifica di **esportatore autorizzato** per snellire e facilitare le operazioni di export, poiché l'origine della merce ha un ruolo fondamentale negli scambi internazionali.

Per questo motivo, laddove possibile, viene richiesta l'emissione dell'EUR1, un documento emesso dalla dogana di export che attesta, previa la dichiarazione dell'esportatore, la reale origine delle merci.

Questo documento permette l'esenzione / pagamento ridotto del dazio da parte del compratore, motivo per cui diviene uno dei documenti più importanti e richiesti dai compratori del made in Italy.

Se e quando l'esportatore acquisirà la qualifica sopra menzionata, avrà diritto ad apporre in fattura il numero di autorizzazione rilasciato dall'agenzia delle dogane che lo identifica come operatore autorizzato, potendo così evitare l'emissione dell'EUR1

Anche perché a partire dal **22 aprile 2020** tali certificati in forma cartacea non saranno più convalidati contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale (EXA) come avviene oggi, ma saranno gestiti per ogni singola spedizione presso le Autorità doganali di competenza.



La nuova procedura allo stato attuale prevede che la richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, venga presentata 10 gg antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale (3 gg per i soggetti AEO).

Tale procedura non riguarderà gli esportatori già in possesso del titolo di "esportatore autorizzato" e le fatture per merci di origine preferenziale il cui valore sia inferiore ai 6000 € per le quali l'Eur 1 non verrà emesso.

In questi casi, l'esportazione dev'essere accompagnata da fatture ORIGINALI con timbro e firma ORIGINALI, recanti la dichiarazione di origine preferenziale a norma di Legge secondo il seguente testo:

L'ESPORTATORE (autorizzazione doganale nr. IT/.../.../...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci oggetto della presente operazione sono di origine preferenziale CE negli scambi con....."

Alla luce di queste motivazioni, e ultima, ma non per importanza, anche per alleggerire il carico burocratico degli uffici doganali, viene fortemente consigliato di procedere con la richiesta di ottenimento di questo status.

Tale operazione richiede circa 30/40 giorni, ed è vincolata al soddisfacimento di requisiti oggettivi e soggettivi.

Tutte le info per richiedere l'autorizzazione le potete trovare al link di seguito: <https://www.adm.gov.it/>

Ecco un link utile per capire gli accordi preferenziali in essere con le diverse destinazioni (a cui si è da pochissimo aggiunto anche il Vietnam): <https://www.adm.gov.it/>

INCOTERMS 2020

L'altra novità del nuovo anno riguarda l'introduzione degli Incoterms2020. Per favorirne la comprensione, abbiamo scritto un e-book usufruibile sul nostro sito al seguente link: <https://www.medgate.it/>

Ove potrete approfondirne il contenuto, di cui comunque indichiamo i principali punti:

RESA DPU

La prima novità è che la RESA DAT (reso al luogo di destinazione scaricato) viene SOSTITUITA con la RESA DPU (reso al luogo di destinazione scaricato). Si è deciso di modificare la parola "terminal" con "qualunque luogo concordato".

COPERTURE ASSICURATIVE

Vi è l'obbligo delle coperture di categoria "A" (cioè le più complete) per la resa CIP, mentre le rese CIF richiedono come base minima le coperture di classe "C". (Suggeriamo sempre e comunque di assicurare tutte le Vostre spedizioni al di là della resa con un'assicurazione "all risks", che di fatto vi tutela e il costo incide davvero irrisoriamente sul totale dell'operazione).

RESE DDP-DAP-DPU-FCA

Per le rese di cui sopra, è stato previsto (prima non lo era), che il venditore o il compratore non si affidino necessariamente a parti terze per il trasporto ma che lo possano effettuare con mezzi propri.



PROVA AVVENUTA OPERAZIONE DI VENDITA ALL'INTERNO DELL'UE – NUMERO VIES

Da gennaio 2020 si richiede maggiore attenzione nel giustificare in modo esaustivo tutte le operazioni verso i paesi UE.

Allo stato attuale dei fatti, le vendite e le prestazioni di servizio ad un operatore di uno stato membro godono di un regime di non imponibilità, secondo il principio dell'applicabilità dell'imposta nel paese del committente.

Lo Stato ha individuato proprio in questa tipologia di operazioni un ricco banchetto per gli evasori seriali. Da ciò deriva l'introduzione del principio di presunzione da parte dello stato nei confronti degli operatori che essi abbiano i requisiti per lavorare in esenzione ed accedere alle facilitazioni connesse (es: dichiarazioni d'intento), ma, e questa è la novità dell'anno, si richiedono maggiori giustificativi in casi di verifica.

Com'è possibile quindi attestare la veridicità dell'operazione in modo corretto?

È ora obbligatorio, prima di emettere una fattura ad un cliente europeo, verificare sul sito dell'agenzia delle entrate la partita iva comunitaria fornita, chiamata anche VIES, da indicare poi sulla fattura stessa in modo chiaro e inequivocabile.

L'agenzia restituisce in tempo reale l'indicazione che la P.I. indicata sia attiva ed operativa.

Tale controllo deve essere precedente all'emissione e conservato in caso di verifica.

Ma non basta

È bene infatti conservare e produrre il più alto numero di prove possibile a testimonianza della cessione o prestazione comunitaria.

Di seguito forniamo alcuni esempi:

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, se esiste, firmato dalla parti (o L'ORDINE DI ACQUISITO) in cui viene esplicitato chi sia il mandatario e in che luogo siano destinate le merci.

DOCUMENTI BANCARI che attestino il movimento del flusso di denaro.

MODELLI INTRASTAT. È obbligatorio presentare l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi comunitari.

DOCUMENTI CHE ATTESTINO IL TRASPORTO. Che il trasporto sia o meno a vs carico, avere un documento che attesti la movimentazione effettiva della merce è davvero utile, se non necessario.

Si deve quindi conservare:

- La fattura del vettore che ci ha fornito la prestazione, via terra, mare o aerea che sia
- La polizza assicurativa relativa al trasporto, se stipulata col vettore
- Una copia della BL (Bill Of Lading o polizza di carico) se si tratta di spedizioni via mare
- Una copia AWB (Air Way Bill o lettera di vettura aerea) se si tratta di spedizioni via aerea
- CMR o documento che attesti l'avvenuta consegna (Proof Of Delivery) in caso di trasporto terrestre.



La tipologia di cessioni più complicate da giustificare è rappresentata dalla resa EXW, ossia quando il venditore mette a disposizione la merce nel suo magazzino.

In questo caso la spedizione è a cura del compratore (europeo) e del vettore da lui designato, e quindi sarà più complicato ottenere i documenti necessari ad attestare l'uscita dal territorio nazionale e l'arrivo a destinazione finale da un vettore con cui non ha alcun tipo di rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui effettivamente non ci riesca, dovrà richiedere al compratore una dichiarazione equivalente al DDT con tutti i dati della spedizione, in cui confermi l'effettiva ricezione delle merci.

Com'è facilmente comprensibile, non solo c'è il rischio che il destinatario ritardi all'infinito la produzione di questo documento, ma gravarlo di un'operazione a cui non è formalmente obbligato (a meno che non sia stato stabilito nel contratto di vendita) non può che infastidirlo.

Ragioni per cui non smetteremo MAI di sottolineare come la resa EXW sia ormai superata e rappresenti sempre più un deterrente per le operazioni di export.

Suggeriamo a tal proposito il nostro articolo su [Linkedin](#)



BREXIT

Con un'epocale modifica dell'assetto Europeo, la Gran Bretagna dal 31.01.2020 non fa più parte dell'Unione Europea.

Il grosso dilemma è capire se tornerà ad essere un paese terzo a tutti gli effetti, con tanto di dogane in entrata e uscita, dazi e bollette doganali.

Ad oggi ancora non si hanno risposte certe in merito, anche se, a livello di logica, questo dovrebbe essere lo scenario futuro, che si concretizzerà non appena lo permetteranno i tempi tecnici richiesti.

Il 2020 sarà un periodo transitorio che permetterà alle parti di affinare gli accordi soprattutto sulla libera circolazione delle merci e delle persone.

Fino al 31.12.2020 resta tutto invariato permanendo la libera circolazione. Dopo tale data, salvo diversi accordi, ci saranno dei cambiamenti strutturali che non mancheremo di comunicare.





Restiamo a disposizione per ogni dubbio